



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Provincia di Brindisi

Regolamento per il conferimento di incarichi di Collaborazione autonoma

Adottato con delibera della Giunta Comunale n. 33 del 04/04/2017

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla vigente normativa, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale ovvero coordinata e continuativa, concernenti prestazioni d'opera intellettuale, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001, dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57 della L. n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, nonché dagli artt. 21, comma 2, e 22, comma 2, della L. n. 69/2009.

Art. 2

Ambito applicativo

1. Rientrano nella disciplina del presente regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229 – 2238 del codice civile, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Comune committente; i relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
3. I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Comune committente, ma senza vincolo di subordinazione, come meglio precisato al successivo art. 14.
4. Detti incarichi possono avere ad oggetto:
 - a) lo studio, la specifica indagine, l'esame e l'analisi di un oggetto o di un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà del committente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) la ricerca e l'approfondimento di determinate materie, con prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte del Comune;
 - c) la consulenza, consistente nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni prospettate dal Comune;
 - d) altre prestazioni non rientranti nelle tipologie di cui sopra.
5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Comune committente; esso è caratterizzato dalla personalità della prestazione e da un'obbligazione di risultato, secondo il modello della *locatio operis*. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Comune committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede dell'Ente stesso.
6. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra il Comune committente ed il collaboratore, nonché il compenso pattuito.

Art. 3

Programmazione annuale

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 55,

della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08. 2.

Il Consiglio Comunale definisce, ogni anno, il programma degli incarichi di collaborazione autonoma affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e non rientranti tra le attività istituzionali affidate dalla legge al Comune.

2. La deliberazione consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente deve essere approvata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
3. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del Dlgs. n. 165/2001 così come modificato dal D.L. n. 78/2009. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere redatto un analitico rapporto informativo sugli incarichi esterni affidati. Tale analisi andrà trasmessa entro il successivo 31 gennaio ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
4. Ai fini della programmazione annuale, tra le attività istituzionali rientrano le funzioni attribuite al Comune ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e quelle il cui esercizio è obbligatorio per il Comune, come individuate dall'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122.

Art. 4

Presupposti e limiti per il conferimento dell'incarico

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - b) corrispondenza dell'oggetto dell'incarico ad obiettivi e progetti specifici e determinati, da cui si rilevi che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) preliminare accertamento da parte del responsabile del servizio interessato dell'inesistenza, all'interno dell'organizzazione comunale, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;
 - d) temporaneità e alta qualificazione della prestazione. A tal fine, si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni o specializzazioni, salvo che per quelle attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
 - e) preventiva determinazione della durata, del luogo, del compenso e dell'oggetto della collaborazione;
 - f) rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 7, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente/responsabile del servizio, cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico
3. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza del Comune od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.
4. E' possibile attivare gli incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente ed il

Comune nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti è sempre effettuata dal responsabile del servizio interessato antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di collaborazione; è altresì sempre acquisita l'autodichiarazione scritta, resa dal contraente, circa l'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse con il Comune. L'omissione di informativa al Comune circa la sussistenza di gravi situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interesse è sempre causa di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

5. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere attribuiti ai soggetti di cui al comma 1 ove:
 - a) trattasi di ex dipendenti del Comune, cessati volontariamente dal servizio con diritto all'ottenimento della pensione anticipata di anzianità, previsto dai rispettivi ordinamenti per pensionamento come individuati e nei casi stabiliti dall'art. 25, comma 1, della Legge n. 724/1994;
 - b) trattasi di ex-dipendenti del Comune, collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso il Comune;
 - d) abbiano in corso un contenzioso con il Comune, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;
 - e) non siano in possesso, ove trattasi di prestazione d'opera diretta alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'Ente, dei requisiti di cui all'art. 1, comma 583 della Legge n. 269/2006 (Legge Finanziaria 2007);
 - f) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - g) siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi della Legge n. 575/1965, sulla base delle risultanze amministrative acquisite ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, considerato il valore della prestazione da acquisirsi ai sensi della predetta normazione speciale;
 - h) si tratti di soggetti che, considerato anche il compenso erogando a carico del Comune di Cellino San Marco a fronte dell'attribuendo incarico, computate in modo cumulativo le somme erogate ed erogande in loro favore a carico del medesimo o di più organismi pubblici, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo, percepirebbero complessivamente in ragione d'anno a carico delle finanze dell'Erario un compenso complessivo superiore a quello del Primo Presidente della Corte di Cassazione;
 - i) si tratti di soggetti per i quali sussistono le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'articolo 51 del codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
 - j) si tratti di soggetti per i quali sussistono le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
 - k) limitatamente agli incarichi per la partecipazione ad organismi collegiali del Comune, come previsto dall'art. 52, comma 67 – periodo II della Legge n. 448/2001, manchi il possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

6. Sebbene l'incarico conferito non comporti per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune, tuttavia non si può conferire alcun incarico di cui al presente regolamento a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune rispetto alla prestazione da svolgere: a tal fine tale conflitto è valutato dal soggetto che deve conferire l'incarico e comunicato all'interessato.
7. Nel caso in cui gli incarichi di cui al presente regolamento siano conferiti a soggetti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ciò non potrà essere effettuato prima di aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
8. L'accertamento dei limiti di cui sopra allo svolgimento dell'incarico è svolto dal Responsabile competente che assegna l'incarico il quale altresì verifica gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione e la tipologia di incarico, avendo cura di conoscere lo stato previdenziale e il reddito del soggetto da incaricare, predisponendo moduli e attestazioni all'uopo aggiornate, con l'ausilio del Servizio personale così come previsto nel prosieguo del presente regolamento.

Art. 5

Limiti di spesa

1. Il limite di spesa per gli incarichi di cui al precedente articolo 2 è definito nel Bilancio preventivo, nell'ambito del quale è specificatamente indicato il tetto massimo per studi e consulenze, secondo la definizione contenuta nel comma 4, lett. a) e c) del medesimo articolo.

Art. 6

Individuazione delle professionalità

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali e delle offerte economiche e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
2. Con la determinazione a contrattare il responsabile del servizio interessato approva un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito *internet* comunale nella sezione Amministrazione trasparente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:
 - a) l'oggetto circostanziato dell'incarico e la sua durata;
 - b) i titoli culturali ed i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d) l'importo stimato del compenso;
 - e) i criteri di valutazione delle domande;
 - f) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - g) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - i) la struttura di riferimento, il termine per la conclusione della procedura di selezione ed il relativo responsabile.
3. Per l'ammissione alla selezione e per l'affidamento dell'incarico è in ogni caso necessario che il candidato:
 - a) sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) goda dei diritti civili e politici;

- c) non abbia riportato condanne penali e non sia stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non sia sottoposto a procedimenti penali in corso;
- e) sia in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria eventualmente richiesta nell'avviso; si prescinde comunque dalla specializzazione universitaria per quelle attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, nonché per i soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- f) non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non abbia comunque attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato, per conto del Comune di Cellino San Marco, poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001);
- g) non si trovi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il Comune di Cellino San Marco.

Art. 7

Procedura comparativa

1. Il responsabile del servizio interessato procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze dei singoli concorrenti e le offerte economiche, secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei titoli con le esigenze e le finalità che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) titoli culturali e qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. Per l'attività di valutazione, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dipendenti di categoria C o superiore, nominata con proprio atto e dallo stesso presieduta.
4. Nel caso di selezione anche per colloquio, sono valutati preventivamente i titoli e le offerte economiche ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati, nel numero massimo di cinque; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo complessivo previsto.
5. All'esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con determinazione del responsabile del servizio interessato; con il medesimo atto è individuato il candidato cui conferire l'incarico.

Art. 8

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, l'Amministrazione, con provvedimento della Giunta, può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 7 a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che

richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

- c) per attività comportanti prestazioni di natura intellettuale, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o formazione di risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- f) per incarichi professionali comportanti una spesa non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila) esclusa IVA;
- g) in caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 58-bis, ultimo periodo, della legge n. 662 del 23/12/1996.

Art. 9

Disciplinare di incarico

1. Il responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, contenente i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) il tipo di rapporto, occasionale o coordinato e continuativo;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo di svolgimento;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene richiamato nel contratto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso e degli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità ed i tempi del relativo pagamento;
 - h) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - j) il foro competente in caso di controversie.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste ed in particolare che:
 - a) l'affidamento dell'incarico avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal presente regolamento;
 - b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal Bilancio di previsione;
 - c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.

Art. 10

Pagamento del compenso

1. Il pagamento del compenso è subordinato all'effettivo compimento dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile del servizio interessato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito e risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 12

Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi da conferirsi per il patrocinio e la rappresentanza processuale del Comune e per le eventuali relative domiciliazioni;
 - b) agli incarichi professionali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
 - c) agli incarichi da conferirsi agli organismi di controllo interno ed all'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - d) agli incarichi da conferirsi ai membri di commissioni di gara e di concorso.
2. Non rientrano, inoltre, nella disciplina del presente regolamento gli incarichi a dipendenti pubblici rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 53, comma 6, lett. d) e) ed *f-bis*), del D. Lgs. 165/2001.
3. Gli incarichi da conferirsi per lo svolgimento di adempimenti obbligatori per legge, in mancanza di uffici o strutture a ciò deputati, sono assoggettati alle norme del presente regolamento con l'esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 relative, rispettivamente, all'obbligo di programmazione ed ai limiti di spesa.

Art. 13

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile del servizio competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile del servizio interessato.
3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

Art. 14

Pubblicità ed efficacia

1. L'esito della procedura comparativa va pubblicato all'Albo pretorio per la durata di giorni quindici ed inserito nel sito *internet* comunale nella sezione Amministrazione trasparente.
2. La determinazione di conferimento dell'incarico va pubblicata sul sito *internet* comunale nella sezione Amministrazione trasparente; tale adempimento condiziona l'efficacia del relativo contratto e dei conseguenti atti di liquidazione dei compensi che devono dare espressamente atto dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento stesso.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al precedente comma, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del responsabile del servizio che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno nei confronti del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 104/2010.
4. La pubblicazione di cui al comma 2 va disposta entro tre mesi dal conferimento dell'incarico unitamente alla determinazione di conferimento dell'incarico;

Art. 15

Controlli successivi

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'ente.
2. Le determinazioni di conferimento dell'incarico adottate in esecuzione del presente regolamento comportanti una spesa superiore a 5.000,00 euro devono essere sottoposte anche al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 266/2005.

Art. 16

Invio alla Corte dei Conti

1. Il presente regolamento è trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

Art. 17

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali acquisiti in esecuzione del presente regolamento si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 18

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 19

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 20

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che abroga ogni disposizione regolamentare precedente relativa alla materia, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione.